



COMUNE DI CERVARESE S. CROCE

(Provincia di Padova)

Originale

N° 84 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
-----------------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2021.
----------------	--

Oggi **ventidue** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **13:58**, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti / Assenti
CAMPAGNOLO MASSIMO	Sindaco	Assente
DEGAN GRAZIANO	Vice Sindaco	Presente
ZUIN LUCIA	Assessore	Presente
RIZZI LUCIANA	Assessore	Presente
GERON ANDREA	Assessore	Presente

4	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Il Segretario Comunale Candia Massimo.

DEGAN GRAZIANO nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL VICESINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2021.
----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Ufficio: TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 15/12/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2021.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 83 del 10.12.2019, sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe Tosap e le tariffe sulla Pubblicità e diritti pubbliche affissioni nella stessa misura stabilita per l'anno 2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) dispone che a decorrere dal primo gennaio 2021 i Comuni istituiscono il Canone Unico Patrimoniale che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

CONSIDERATO che i previgenti tributi, anche ai fini dell'attività accertativa d'ufficio, continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi d'imposta precedenti l'anno 2021, in quanto vengono sostituiti e non abrogati dal presente Canone;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del Canone è:

- a) L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

- b) La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico e ad uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della Legge n. 160/2019, il nuovo Canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero l'applicazione del Canone dovuto per diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione di quello dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819;

PREMESSO che, con apposito Regolamento da adottarsi, ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, con deliberazione di Consiglio Comunale, verrà stabilita la disciplina del presente Canone unico;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 817 che stabilisce che i Comuni disciplinano il nuovo canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi che sono sostituiti dallo stesso Canone Unico;
- l'art. 1, comma 826 dove sono individuate la tariffa standard annua, per le fattispecie che si propongono per l'intero anno solare, da applicare nel calcolo del Canone Unico in relazione alla Classificazione dei Comuni in base alla popolazione;
- l'art. 1, comma 827 dove sono individuate la tariffa standard giornaliera, per le fattispecie che si propongono per un periodo inferiore all'anno solare, da applicare nel calcolo del Canone Unico in relazione alla Classificazione dei Comuni in base alla popolazione;

DATO ATTO che l'applicazione delle tariffe sopra specificate garantisce un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che lo stesso canone unico sostituisce, come specificato dal comma 817 dell'art. 1 della L. 160/2019;

PRESO ATTO che, solo con riferimento alle pubbliche affissioni, la tariffa decorrerà dal 01.12.2021, come previsto dall'art. 1, comma 836, della Legge 160/2019 e che, pertanto, fino a tale data resta in vigore il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTI

- l'art.3, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000 n.267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 "*legge finanziaria 2007*" il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*, il quale dispone che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15 del DL 06/12/2011 n. 201, convertito nella Legge 214/2011, il quale testualmente dispone: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al*

Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”

RITENUTO applicare, limitatamente al periodo d'imposta 2021, una specifica clausola di salvaguardia consistente nella tutela di quelle situazioni che potrebbero vedere un incremento della tassazione derivante dai nuovi parametri di calcolo. In tali casi si applicherà il precedente sistema di calcolo;

DATO ATTO che qualora l'entrata in vigore del suddetto Canone Unico Patrimoniale fosse rinviata da successive disposizioni legislative ovvero nell'eventualità di una applicazione opzionale dello stesso canone, per il prossimo anno 2021 resteranno validi i canoni ed i tributi che sono stati sostituiti dal Canone Unico e le relative tariffe approvate per l'anno 2020;

Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

SI PROPONE

Di approvare per l'anno 2021 le tariffe del Canone Unico Patrimoniale come da allegati prospetti, a costituirne parte integrante e sostanziale applicando, limitatamente al periodo d'imposta 2021 una specifica clausola di salvaguardia consistente nella tutela di quelle situazioni che potrebbero vedere un incremento della tassazione derivante dai nuovi parametri di calcolo. In tali casi si applicherà il precedente sistema di calcolo;

Di dare atto che l'applicazione delle tariffe di cui al punto precedente garantisce un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che lo stesso canone unico sostituisce, come specificato dal comma 817 dell'art. 1 della L. 160/2019;

Di stabilire che, qualora l'entrata in vigore del suddetto Canone Unico Patrimoniale fosse rinviata da successive disposizioni legislative ovvero nell'eventualità di una applicazione opzionale dello stesso canone, per il prossimo anno 2021 resteranno validi i canoni ed i tributi che sono stati sostituiti dal Canone Unico e le relative tariffe approvate per l'anno 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra scritta;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto;

Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

Di approvare la proposta così come sopra presentata.

Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese ai sensi di legge

DISPONE

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 88 del 15/12/2020 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2021.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Vice Sindaco
DEGAN GRAZIANO**

**IL Il Segretario Comunale
Candia Massimo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.